

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SUL DIRITTO  
ALLO STUDIO PREVISTI DALL'ART. 7 DELLA L. R. N° 31/1984 E L.R. 25/1993 E S.M.**

**APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 17 DEL 05.05.2003**

**PREMESSA**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di intervento per favorire la prosecuzione degli studi nelle scuole secondarie superiori alle ragazze e ai ragazzi meritevoli che versano in disagiate condizioni economiche, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 7. lett. a), d), h) della L.R. n° 31/1984 ed in conformità alle disposizioni della deliberazione della G.R. del 26.03.1996 pubblicata sul BURAS del 30.06.1996, n. 14.

**ART. 1**

Sono possibili le seguenti tipologie di intervento:

- A) Rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari;
- B) Istituzione di borse o assegni di studio.

**ART. 2**

Gli interventi previsti dal punto A) del precedente articolo, consistono in rimborsi totali o parziali delle spese sostenute dagli studenti frequentanti Istituti di istruzione Secondaria Superiore ed Artistica e i Conservatori di Musica, pubblici o privati, questi ultimi purchè abilitati al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sono compresi gli studenti frequentanti l'anno integrativo propedeutico all'iscrizione all'Università.

Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere quella più vicina delle Scuole del tipo di quella prescelta dallo studente.

**ART. 3**

Il rimborso delle spese sostenute per viaggi con mezzo privato è ammesso e l'importo riconosciuto sarà pari a quello del mezzo pubblico.

**ART. 4**

Le quote di contributo saranno in ogni caso calcolate sulla base delle tariffe di abbonamento speciale per studenti praticate sui mezzi pubblici e ove gli itinerari non siano coperti da mezzi di linea, sulla base delle tariffe per uguali percorsi.

**ART. 5**

Gli interventi di cui al punto B) consistono nell'istituzione di assegni o borse di studio da assegnare tra gli studenti capaci e meritevoli che versano in disagiate condizioni economiche.

**ART. 6**

I benefici previsti dai punti precedenti saranno attribuiti con procedura concorsuale secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

**ART. 7**

Le condizioni generali per essere ammessi ai benefici sono:

- Essere residenti nel Comune di Orune;

- Frequentino un Istituto secondario così come specificato nel precedente articolo 2.

#### ART. 8

Il requisito richiesto per tutti i richiedenti è l'appartenenza a famiglie il cui ISEE non superi le fasce annualmente deliberate dalla Giunta Municipale, nonché l'obbligo di iscrizione e frequenza agli Istituti sopra menzionati.

Per coloro che concorrono agli assegni e alle borse di studio, possedere un corso di studi regolare e assenza di debiti scolastici.

Sono in ogni caso esclusi dai benefici gli studenti comunque considerati responsabili di atti di vandalismo, di comportamenti che rechino molesti ai loro colleghi, agli utenti dei servizi scolastici o di quelli di trasporto.

#### ART. 9

Ai fini del presente regolamento si intende "nucleo familiare" quello costituito dallo studente stesso, dai suoi genitori e dai fratelli minorenni o maggiorenni conviventi allo stesso indirizzo anagrafico.

#### ART. 10

Annualmente non appena approvato il bilancio previsionale, la G.M. approverà il bando contenente le modalità particolari del concorso.

L'ufficio preposto predisporrà la graduatoria e ultimate le pubblicazioni di rito procederà alla liquidazione.

Verrà emesso mandato di pagamento intestato alla persona che ha inoltrato la domanda, la quietanza sarà rilasciata dal richiedente se maggiorenne, oppure dalla persona indicata nel modulo di domanda.

#### ART. 11

La domanda dovrà essere presentata dai genitori ( o da coloro che esercitano la potestà), oppure in caso di maggiore età, dagli stessi studenti, sugli appositi moduli messi a disposizione dall'amministrazione comunale.

Il modulo di richiesta compilato in ogni sua parte dovrà essere accompagnato dai certificati scolastici richiesti e dal certificato ISEE.

Non saranno in nessun caso prese in considerazione domande di studenti che si ritirino anzitempo dalle lezioni e non ottengano la votazione finale in tutte le materie.

La mancata presentazione della domanda nei termini richiesti o la incompletezza della stessa si intendono come rinuncia ai benefici stessi.

#### ART. 12

A parità di punteggio verrà data priorità alle domande con ISEE più basso, in caso di ulteriore parità l'assegno sarà ripartito equamente fra i candidati.

#### ART. 13

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per merito rimangono ferme le disposizioni previste dal punto 4) del regolamento approvato con deliberazione C.C. 2/1997.

#### ART. 14

Rimane salva la facoltà dell'amministrazione di accertare con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni presentate, richiedendo se il caso ulteriore documentazione.

#### ART. 15

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla L.R. n. 31/1984, alle disposizioni delle deliberazioni e circolari assessoriali regionali impartite in merito.